

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.

tra

Struttura Commissariale per le Universiadi 2019

e

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale

per

**“la realizzazione delle azioni nel Porto di Napoli necessarie allo
svolgimento dell’Universiade Napoli 2019”**

Napoli, ____ Settembre 2018

responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti»;

- in data 14 marzo 2018 la Struttura Commissariale ha stipulato con ANAC l'«*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019*»;

CONSIDERATO CHE

- il Commissario Straordinario di Governo per le Universiadi e la FISU, con la collaborazione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, hanno stabilito che il Porto di Napoli rappresenta una delle aree logistiche di riferimento per lo svolgimento delle prossime Universiadi in quanto sede di uno dei Villaggi degli Atleti della manifestazione;
- al fine di assicurare la migliore funzionalità della Stazione Marittima delle crociere quale sede di accoglienza delle Universiadi e delle infrastrutture portuali asservite, il presente Accordo è, pertanto, finalizzato a individuare le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi funzionali per l'operatività dei servizi connessi alla manifestazione sportiva;

VISTI:

- La Legge 241/1990, articolo 15;
- La Legge regionale n. 6/2016;
- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 375 e ss.;
- Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, articolo 61;
- Il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, articolo 10;
- Il D.P.C.M. n. del 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e hanno valore di patto tra le Parti, che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

(Finalità e oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo regola i rapporti istituzionali tra la Struttura Commissariale e Adsp Tirreno Centrale ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle azioni necessarie per lo svolgimento delle Universiadi, da concludersi entro il termine del 31 maggio 2019 come fissato dall'articolo 10 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91.

Art. 3

(Gruppo di coordinamento)

1. Per l'attuazione del presente Accordo, le Parti istituiscono un Gruppo di coordinamento formato da due componenti individuati dalla Struttura Commissariale e due da Adsp Tirreno:
 - Arch. Giovanni Notarnicola, per la Struttura Commissariale;
 - Dott.ssa Annapaola Voto, per la Struttura Commissariale;
 - Ing. Adele Vasaturo, Area Tecnica Adsp Tirreno Centrale;
 - Dott. Ugo Vestri, Responsabile Security Adsp Tirreno Centrale.
2. Il Gruppo di coordinamento dovrà:
 - predisporre il piano dettagliato delle azioni e degli interventi da realizzare;

- programmare e coordinare le attività necessarie per la realizzazione degli interventi e delle azioni, interfacciandosi con tutte le istituzioni e tutti i soggetti che operano in ambito portuale;
 - curare i rapporti con ogni soggetto pubblico e/o privato che sia necessario coinvolgere a vario titolo al fine della migliore e più efficiente attuazione degli interventi e delle azioni individuati;
 - garantire il necessario affiancamento al Commissario per la redazione di accordi e/o convenzioni da sottoscrivere con gli enti presenti all'interno del Porto di Napoli;
 - fornire il necessario supporto tecnico-operativo al Commissario in riferimento alle conferenze di servizi di cui al comma 376, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - indicare le professionalità in servizio presso Adsp Tirreno Centrale cui assegnare le funzioni di RUP ovvero tutti gli altri incarichi a vario titolo previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e relative Linee Guida ANAC;
 - relazionare con cadenza almeno mensile al Commissario sull'andamento delle attività e sul rispetto delle tempistiche;
 - effettuare la ricognizione delle opere e degli interventi realizzati in esecuzione del presente Accordo ai fini di quanto previsto dall'articolo 7;
 - in caso di contenziosi, fornire al Commissario idonee relazioni tecnico-illustrative da utilizzare per la difesa in giudizio a cura dell'Avvocatura Generale dello Stato;
 - garantire ogni altro supporto richiesto dal Commissario al fine della più efficace ed efficiente attuazione del presente Accordo e delle finalità nello stesso previste;
3. Il Gruppo di coordinamento si riunirà, di regola, presso la sede commissariale.
4. La partecipazione al Gruppo di coordinamento non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - mettere a disposizione tutti gli strumenti, la documentazione e le basi informative in proprio possesso che si rendessero necessari ai fini del presente Accordo, impegnandosi a mantenerli strettamente riservati e confidenziali, a utilizzarli esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Accordo nonché nell'ambito del Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 3 e a non divulgarli a terzi.

Art. 5

(RUP e altre figure connesse all'esecuzione degli appalti)

1. Le Parti convengono che, ai sensi del combinato disposto del comma 380 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017 con il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge n. 50/2017, per gli interventi di cui al presente Accordo, il/i responsabile/i unico/i del procedimento, ex articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i., viene/vengono individuato/i dal Commissario tra le persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con Adsp Tirreno Centrale.
2. Adsp Tirreno Centrale si impegna, altresì, ad assicurare con proprio personale tecnico, ove necessario, le funzioni come previste D.Lgs. n. 50/2016 di direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore della sicurezza in esecuzione, nonché di supporto al RUP.

3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, non verrà riconosciuto alcun ristoro economico/rimborso ad Adsp Tirreno Centrale.
4. Per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 sarà garantito il relativo incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6
(Procedure di gara)

1. Le gare relative agli interventi di cui al presente Accordo verranno esperite dal Commissario secondo la normativa di riferimento di cui al D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici - con le eventuali deroghe di cui ai commi da 380 al 387 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, previa verifica preventiva dell'ANAC secondo le modalità previste dall'Accordo di Vigilanza Collaborativa '*per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019*' del 14/03/2018.

Art. 7
(Proprietà degli interventi)

1. La proprietà delle opere e gli interventi realizzati in esecuzione del presente Accordo segue la disciplina di cui al comma 25 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, cui fa espresso rinvio il comma 382, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 8
(Contenziosi)

1. Il Commissario, avvalendosi della competente Avvocatura Generale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione e limitatamente alle procedure di affidamento degli appalti espletati in attuazione del presente Accordo.
2. Adsp Tirreno Centrale, per il tramite del proprio personale come individuato ai sensi dell'articolo 5, si impegna a trasmettere al Commissario tempestivamente e, comunque, compatibilmente con i termini a difesa, apposite relazioni istruttorie fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Art. 9
(Controversie)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o all'efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ed esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile.

Art. 10
(Durata)

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà valido fino al completo espletamento delle attività in esso previste.
2. Esso potrà essere integrato e/o modificato in ogni momento, di comune accordo tra le Parti, al fine di recepire nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione e per l'esigenza di meglio definire strumenti e modalità di raccordo.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle Parti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 12
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti faranno esplicito riferimento alla normativa vigente applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

In attuazione dell'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.